



COMUNE DI VERZINO

Provincia di Crotone

COPIA
C.C.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 10-10-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 17:30, presso l'Auditorium Scuola Media "Checco Manente" – Via Gianni Rodari, convocato con nota Prot. n° 2351 del 03/06/2014, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in Prima convocazione ed in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARISE FRANCO	P	CHIARELLO FRANCESCO	P
PIRO DOMENICO	A	SACCO DANIELA	P
VIOLA LEONARDO	P	ROSSANO SALVATORE	P
MARSICO RAFFAELE	P	RUSSO ROSALBA	P
CHIARELLO PASQUALINA	P	GUALTIERI LOREDANA	P
GRANDE DOMENICO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza l'Ing. PARISE FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Avv. LARATTA MARIA ROSA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

(L. Girimonte 2013)

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

Verificato che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Atteso che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Verificato che la I.U.C. è, pertanto, così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Rilevato:

- che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;
- che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;
- che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

Preso atto, altresì, che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

Visto il comma 6 del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento*

o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

Considerato che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;*

Rilevato che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

Preso atto che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

Rimarcato che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;*

Vista l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;*

Evidenziato che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

Vericato che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

Rilevato che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo:

“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;

Preso atto che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

Verificato che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo *a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 10-10-2014 COMUNE VERZINO

Atteso che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle*

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Rilevato, altresì, che la medesima disposizione statuisce:” *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”;*

Considerato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;*

Verificato che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *”può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;*

Evidenziato che, a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”*

Considerato che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2014 pari ad un presumibile ammontare di euro 179.079,00, si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura dello 8,60 %° * MILLE (ALIQUTA ORDINARIA);

Ritenuto di dover applicare le seguenti aliquote alle categorie di immobili sottoindicati:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE (CATG. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze) : 0,4%;

2) A TUTTE LE ALTRE CATEGORIE DI IMMOBILI 0,86%;

Rilevata, tuttavia, l'esigenza di applicare agevolazioni ad alcune particolari casistiche che vengono di seguito indicate:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 10-10-2014 COMUNE VERZINO

1. DETRAZIONE DI €.200,00 PER ABITAZIONE PRINCIPALE CATG. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze

Dato atto che le aliquote da applicare per l'anno 2014 saranno le seguenti:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	0,86	TUTTE LE CATEGORIE
MINIMA	0,40	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEG CATG. A/1-A/8-A/9

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

Vista la relazione del responsabile del servizio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dei servizi interessati;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) **la premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) **di approvare** le seguenti aliquote:

- **aliquota ordinaria 0,86 %**,
- **aliquota minima 0,40 %**,

3) **di applicare** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	0,86	TUTTE LE CATEGORIE
MINIMA	0,40	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEG CATG. A/1-A/8-A/9

4) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;

5) **di dichiarare**, con votazione favorevole unanime e separata espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Rosario Bevilacqua

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Rag. Antonio Ferraro

=====

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. PARISE FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. LARATTA MARIA ROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

C E R T I F I C A

che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 16-10-2014, per 15 gg. consecutivi.

Verzino, li 16-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Maria Rosa LARATTA)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Verzino, li 16-10-2014

IL MESSO COMUNALE
F.to NOCE Rosa Lucia

E' copia conforme all'originale.

Verzino, li 16-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Maria Rosa LARATTA)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

- [] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000);
[] Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n° 267/2000).

Verzino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Maria Rosa LARATTA)